

CONCLUSIONI DI *NEW YORK CENTRAL & HUSTON RIVER R.R. VS. UNITED STATES* – 212 U.S. 481 (1909)

«On appeal, the Supreme Court affirmed the defendant's conviction. It found that the act of the agent, while exercising authority delegated to him to make rates for transportation, could be controlled, in the interest of public policy, by imputing his act to defendant and imposing penalties upon defendant. The court held that rebating under the federal statutes was a crime which could have been committed by a corporation. The court found there was no good reason why corporations could not be held responsible for and charged with the knowledge and purposes of their agents, acting within the authority conferred upon them. If defendant had not been found criminally liable merely because it was a corporation, many such type of offenses would have gone unpunished».

J.M. KEYNES, *LA FINE DEL LASCIAR FARE* (1926). TRAD. DI A. CAMPOLONGO (TORINO, 1978).

[1] Liberiamoci dai principi metafisici o generali sui quali, di tempo in tempo, si è basato il *lasciar fare*. Non è vero che sia prescritta una “libertà naturale” per le attività economiche degli individui. Non esiste alcun patto o contratto che conferisca diritti perpetui a coloro che posseggono o a coloro che acquistano.

[2] Credo che in molti casi la dimensione ideale per l'unità di controllo e di organizzazione sia in un punto intermedio tra l'individuo e lo stato moderno. Ritengo perciò che il progresso stia nello sviluppo e nel riconoscimento di enti semi-autonomi entro lo Stato.

RELAZIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE GROSSO PER LA RIFORMA DEL CODICE PENALE (12.09.2000)

Nonostante la esistenza di divergenze fuori e dentro la Commissione, la maggioranza ha deciso di optare nel senso del riconoscimento di una **responsabilità delle persone giuridiche, non penale, ma da disciplinare e trattare comunque in ambito penale**. Essa ha ritenuto che il panorama europeo, dove la responsabilità penale delle persone giuridiche è ormai largamente riconosciuta, e le stesse iniziative legislative in corso per adeguare la legislazione italiana a direttive comunitarie, rendessero pressoché 'vincolata' questa scelta. La ragione del modello prescelto, di una **responsabilità non penale, il cui accertamento presuppone comunque la realizzazione di un reato, e viene compiuto dalla autorità giudiziaria penale**, verrà illustrata in sede di spiegazione delle singole norme. In questa fase di primo approccio ai contenuti della riforma preme comunque sottolineare che la disciplina prevista tende non tanto a perseguire intenti specificamente sanzionatori, quanto ad assicurare, attraverso la imposizione di specifici ed adeguati 'programmi di organizzazione', la **prevenzione contro la commissione di reati attraverso la attività di impresa**; in un contesto in cui la minaccia della sanzione dovrebbe servire soprattutto a garantire l'attivazione di tali programmi.

RELAZIONE MINISTERIALE AL D.LGS. 231/2001

Dal punto di vista della politica criminale, le istanze che premono per l'introduzione di forme di responsabilità degli enti collettivi appaiono infatti ancora più consistenti di quelle legate ad una pur condivisibile esigenza di omogeneità e di razionalizzazione delle risposte sanzionatorie tra Stati, essendo ormai pacifico che le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono poste in essere - come si avrà modo di esemplificare di seguito - da soggetti a struttura organizzata e complessa. L'incremento ragguardevole dei reati dei "colletti bianchi" e di forme di criminalità a questa assimilabili, ha di fatto prodotto un *sopravanzamento della illegalità di impresa* sulle illegalità individuali, tanto da indurre a capovolgere il noto brocardo, ammettendo che ormai la *societas* può (e spesso vuole) *delinquere*. La complessità del modello industriale post-moderno è anzi notoriamente contraddistinta dall'incremento dei centri decisionali, da una loro accentuata frammentazione e dall'impiego di "schermi fittizi" a cui imputare le scelte e le conseguenti responsabilità. Nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato dalla commissione ministeriale presieduta dal prof. Grosso, si trova efficacemente scritto che la persona giuridica è ormai considerata "quale *autonomo centro d'interessi* e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e *matrice di decisioni ed attività* dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente". E non si vede perché l'equiparazione tra enti e persone fisiche non debba spingersi ad investire anche l'area dei comportamenti penalmente rilevanti.